



COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione n. **19**
Data **30-09-2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **10:30** a seguito di inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Collodel Loredana	P	Teo Barbara	P
Bernardi Luca	P	Foltran Cristina	A
Lorenzon Pasquale	A	Collodel Roberto	A
Cadamuro Elisabetta	P	Canal Mauro	P
Tittonel Fabio	P	De Stefani Roberto	P
Antoniazzi Nicola	P		
(P)resenti n. 8. (A)ssenti n. 3			

Assiste il **Segretario Comunale Comunale Nadalin Daniela**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Collodel Loredana**, nella sua qualità di **Sindaco** e, dichiarata aperta la seduta, ed espone l'oggetto all'ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Sindaco Presidente passa la parola al dott. Fabio Ferracin, Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, per l'illustrazione tecnica dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione tecnica del dott. Fabio Ferracin, Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, integralmente riportata a verbale;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco Presidente, anch'essa integralmente riportata a verbale;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del Testo Unico sopra citato, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere cedute, in quanto "non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2";
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 del Testo Unico);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:
 - alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del citato decreto legislativo e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

ATTESO:

- che, a seguito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, è stato predisposto un "Piano di revisione straordinaria delle società partecipate", descrittivo, allegato sub A) alla presente deliberazione;
- inoltre che, a seguito delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, sono state compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte dei Conti stessa;

- che tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (allegato sub B));

ESAMINATO il piano di revisione e gli esiti dello stesso, composto dagli allegati sub A) e sub B), e ritenuto di approvarlo in ossequio all’articolo 24 del citato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, facendo proprie le motivazioni addotte ai fini del mantenimento o dell’azione di razionalizzazione delle società partecipate riportate nel piano stesso;

PRESO ATTO:

- della comunicazione del Presidente di Asco Holding S.p.a ai soci, ricevuta in data 10.08.2017, acquisita al prot. n. 6519, inerente gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016;
 - dell’atto di intervento ex art. 9 della Legge n. 241/90, ricevuto in data 18.09.2017 e acquisito al prot. n. 7372, del socio privato di Asco Holding S.p.a., Plavisgas S.r.l., integrato con nota ricevuta in data 20.09.2017, prot. n. 7429;
- e dato atto che dei contenuti degli stessi verrà tenuto conto nelle opportune sedi;

VISTO il parere favorevole in data 27.09.2017 del Revisore Unico dei Conti, agli atti dell’Ufficio Unico Ragioneria, in conformità a quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITA la discussione intervenuta sull’argomento, integralmente riportata a verbale;

SENTITO l’intervento del Consigliere Mauro Canal, integralmente riportato a verbale, il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo consiliare “Per Refrontolo”;

TUTTO ciò premesso;

Consiglieri presenti al momento della votazione: n. 8

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 8
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

DELIBERA

1. le premesse e l’intera narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il piano di revisione straordinaria delle società partecipate, composto dagli allegati sub A) e sub B), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suesesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento della votazione: n. 8

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 8
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**

Refrontolo, 27-09-2017

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Ferracin Fabio

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Refrontolo, 27-09-2017

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Ferracin Fabio

Allegato sub A)

COMUNE DI REFRONTOLO

Piano di revisione straordinaria delle società partecipate

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all’articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del TU: “L’atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

All’atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell’articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L’articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L’articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqüies* dell’articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017, 2018 e 2019 il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

In data 14/04/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014 il Sindaco con decreto n. 1 del 31/03/2016 ha adottato la “Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015”. Il Consiglio Comunale ha approvato la relazione con deliberazione n. 20 del 16.05.2016, la quale è stata trasmessa successivamente alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Come indicato nella parte generale l'art. 24 “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*” del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016.

Alla data del 23 settembre 2016 il Comune partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;
2. Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) con una quota del 1,13%;
3. Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 0,52551%;
4. Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 0,83%;

Sempre con riferimento alla data del 23 settembre 2016 il comune partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

1. Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa detentrica di una quota del 61,562%;
2. Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa detentrica di una quota del 91%;
3. Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa con una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso con una quota del 90%;
4. Seven Center Srl tramite la società Asco Holding Spa con una quota del 85%;
5. Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa con una quota del 65%;
6. Veneto Banca Holding S.C.P.A. tramite la società Asco Holding con una quota del 0,022%;
7. Savno Srl tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) con una quota del 60%;
8. Bioman S.p.a. tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) con una quota del 1,01%;
9. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) con una quota dell'11,50%;
10. Società Informatica Territoriale Belluno Srl tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso con una quota del 20%;

2. Altri organismi

Il Comune partecipava inoltre anche ai seguenti Consorzi e Fondazioni:

1. Consorzio Bim Piave con una quota del 2,94% (Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 1 legge n. 959/1953 a quote indivise tra i 34 comuni individuati dal D.M. 14/12/1954);
2. Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 con una quota di 0,6% - Il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 è stato diviso in due: a) il nuovo Consiglio di Bacino “Sinistra Piave”, nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti – b) un Consorzio Volontario, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni (quota proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti facenti parte del

Consorzio);

3. Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" con una quota di 0,6%;
4. Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di 0,22%;
5. Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la Qualità di Vita Onlus (28 Comuni dell'ex ULSS n.7 – ora ULSS 2 Marca Trevigiana).

Per completezza si precisa inoltre che il Comune di Refrontolo ha deliberato con proprio provvedimento n. 21 del 04.09.2013 di chiedere alla Regione Veneto di rendere possibile il recesso del Comune dalla Comunità montana attraverso un raccordo interpretativo tra la L.R. n. 40 e la L.R. n. 18 in grado di consentire una soluzione adeguata per l'Ente e la prospettata partecipazione ad altra Unione dei Comuni. Con deliberazione n. 101 del 11 febbraio 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato l'ambito territoriale "Prealpi Trevigiane" costituito dai Comuni di *Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo e Vittorio Veneto*, quale ambito territoriale ottimale per la costituzione della corrispondente Unione montana, accogliendo le proposte di modifica territoriale presentate, oltre che dal Comune di Refrontolo, dai Comuni di Pieve di Soligo, Valdobbiadene, Vidor e Segusino. A seguito dell'approvazione del piano di successione e subentro delle Unioni Montane delle Prealpi Trevigiane e del Cesen, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/02/2016, questo Comune è titolare di una quota di proprietà indivisa del 3,75% della massa patrimoniale della Comunità stessa, ora Unione.

III – Revisione straordinaria

La finalità del provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni è individuare le partecipazioni che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSPP (cioè di un piano di razionalizzazione che preveda modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione). Per le partecipazioni che all'esito del provvedimento di ricognizione devono essere alienate, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla ricognizione. Se le partecipazioni non vengono alienate entro tale termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione è liquidata secondo la disciplina del diritto di recesso delle società per azioni.

1. Asco Holding Spa

Asco Holding attualmente è una società partecipata da 93 soci, di cui 91 Comuni e 2 soci privati; il socio con la partecipazione maggiore (Plavisgas S.r.l.) ha una quota dell'8,61%; nessuno degli altri soci ha una partecipazione superiore al 2,75%.

Alla data del 23/09/2016 e attualmente la partecipazione del Comune è del 2,2%.

La Società è una holding di partecipazioni e trae origine dal "Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave (Consorzio BIM) istituito, in forza di quanto stabilito dalla L. 959/1953, il 3 ottobre 1956 tra i 34 comuni rivieraschi del Piave, al fine di gestire il reinvestimento dei sovra canoni versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino Imbrifero del Piave.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello Statuto, la Società ha per oggetto '*direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto*'. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto, la Società ha altresì per oggetto, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la prestazione di una serie di servizi e attività nei confronti delle società controllate e partecipate, quali: servizi tecnici, amministrativi e finanziari e ogni altro servizio in aree di specifico interesse aziendale; attività di coordinamento delle risorse manageriali; coordinamento amministrativo e finanziario.

La Società attualmente svolge le attività previste dall'oggetto sociale non direttamente ma, come consentito dallo Statuto, attraverso società partecipate.

La Società detiene partecipazioni di controllo in 4 società: Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza); Asco TLC S.p.a., quota del 91%, Seven Center S.r.l. (in liquidazione), Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione); la Società detiene partecipazioni di minoranza in 2 società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie s.r.l. e lo 0,022% di Veneto Banca S.p.a. (in liquidazione coatta amministrativa).

Ascopiave Spa è una società quotata e svolge direttamente e tramite società controllate molteplici attività nel settore della distribuzione e fornitura del gas naturale e della fornitura di energia elettrica.

Bim Piave Nuove Energie Srl svolge attività di fornitura di servizi di calore e di produzione di energia da fonte rinnovabile (attualmente il fotovoltaico), rivolte ai Comuni soci del Consorzio Bim e ad altri Comuni soci di Asco Holding, mediante affidamenti "in house". Asco Tlc svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazione aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle province di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P.P., Asco Holding non gestisce un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, lettera h) del medesimo T.U.S.P.P. in quanto le attività previste nell'oggetto sociale si configurano di natura commerciale, rispetto alla quale il Comune non ha alcun diritto di privativa (deliberazione Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia n. 398/2016/PAR).

Asco Holding è gestita da un consiglio di amministrazione di cinque membri. La Società non ha dipendenti e per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività si avvale dei servizi forniti dalla controllata Ascopiave, in forza di un contratto di servizi che riguarda contabilità, finanza e tesoreria, reti e servizi agli utenti, gestione acquisti, parco automezzi e assicurazioni, servizi immobiliari, noleggio postazioni, posti auto e sale riunioni, archiviazione, servizi direzionali, servizi di internal audit, affari legali e societari.

La Società non ha dipendenti. Essa si trova quindi in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.P. (quella della let. b), verificandosi le quali ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.P. la partecipazione deve essere alienata o oggetto di una delle altre misure di razionalizzazione previste dal D.Lgs. n. 175/2016 .

La Società risponde al criterio dell'articolo 20 comma 2 lett. d) del TU in quanto vanta un fatturato medio, dell'ultimo triennio, superiore ai 500.000 euro annui, previsti dall'articolo 26, comma 12-quinquies del TU.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.333.808,00	24.567.144,00	18.076.348,00

La media 2013-2015 di 21.659.100,00 euro è pertanto superiore al limite di 500.000 euro.

Asco Holding Spa ha inoltre chiuso con un utile gli ultimi 4 esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni (dell'ultimo quinquennio solo il 2011 si è chiuso con una perdita):

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00	14.297.067,00	-10.115.889,00

L'Amministrazione, che reputa la partecipazione strategica, in questa fase di prima applicazione del citato T.U.S.P.P. e data la complessità dei diversi aspetti da valutare, ha manifestato l'indirizzo di risolvere le criticità rilevate attraverso una operazione di fusione che consenta di rispettare i requisiti previsti dal T.U.S.P.P. Considerato che il Comune di Refrontolo dispone autonomamente di una partecipazione individuale minoritaria, le azioni, per essere efficaci, dovranno essere preventivamente concordate con tutti o almeno una buona parte dei soci, per addivenire ad una deliberazione assembleare che ottenga la maggioranza dei consensi dei soci. L'individuazione della società con cui realizzare la fusione dovrà essere inoltre analiticamente approfondita in tutte le sue componenti e risvolti, con particolare riferimento alla valutazione economico-finanziaria e patrimoniale della società che si andrà ad individuare. L'operazione dovrà assicurare che non si verifichi il depauperamento del patrimonio dell'ente, che non ne derivino rischi ed oneri, diretti o indiretti. Dovrà pertanto essere redatto un progetto di fusione che illustri analiticamente le ipotesi possibili e fornisca tutti gli elementi e documenti necessari per l'adozione degli appropriati provvedimenti.

A tal fine, tra le azioni di razionalizzazione del "modello standard dell'atto di ricognizione", viene compilata la scheda 05.04 "Azioni di fusione", riservandosi di valutare le proposte tecnico-economiche di fusione con altre società aventi i requisiti previsti dal T.U.S.P.P. e, qualora le stesse non fossero convenienti per l'ente, in ultima istanza, l'alienazione della partecipazione con modalità tali da garantire l'efficace utilizzo delle risorse e l'equilibrio di bilancio dell'Ente, nell'ambito in particolare delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

2. Alto Trevigiano Servizi Srl

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) alla data del 23/09/2016 risultava di proprietà del Comune per l'1,13% corrispondente ad € 28.250,00 del capitale sociale.

La Società è stata costituita il 6/07/2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/06 subentrato alla legge 36/94 (Legge Galli).

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. C) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, ATS Srl ha ottenuto direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.

In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave ad Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della destra Piave, con l'intendimento di assorbire il servizio delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, SIA Spa, SIC ed i Comuni a gestione diretta.

Il 3 febbraio 2010, l'AATO Veneto Orientale, nell'ottica di una politica di progressivo governo unitario delle forme di gestione delle risorse idriche all'interno del bacino e in osservanza a quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un'unica Convenzione così da regolare in modo univoco ed unitario la gestione nel medesimo territorio di competenza del Gestore Alto Trevigiano Servizi Srl.

Ai fini del D.Lgs. n. 175/2016 la società è oggetto di ricognizione ma non di revisione straordinaria. In applicazione dell'articolo 26, comma 3 del decreto i Comuni possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

Per quanto concerne l'accezione da dare al termine "società quotata" ai fini del T.U., l'art. 2, comma 1, lettera p), come modificato ad opera del decreto "Correttivo" n. 100/2017, stabilisce che rientrano in tale definizione "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati".

Alto Trevigiano Servizi Srl è da considerarsi una società quotata. Ha posto in essere infatti un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni denominata "Operazione Hydrobond II". L'operazione è stata posta in essere nella finalità di reperire risorse finanziarie per il mantenimento, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato posseduto da ciascuno dei gestori. L'atto notarile di emissione delle obbligazioni è stato rogitato il 27 novembre 2015.

Si tratta di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana Spa.

La società rispetta comunque le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del T.U. Al 31 dicembre 2015 la società aveva 231 dipendenti e 5 Amministratori.

La Società vanta un fatturato medio, dell'ultimo triennio, superiore ai 500.000 euro annui, previsti dall'articolo 26, comma 12-quinquies del TU.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.745.718,00	43.863.620,00	43.096.854,00

La media 2013-2015 di 44.902.064,00 euro è ben al di sopra del limite di 500.000 euro.

La società ha inoltre chiuso con un utile gli ultimi 5 esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore:

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	3.896.158,00	2.848.489,00	227.905,00	172.145,00	800.993,00

Si precisa inoltre che si è appena conclusa l'operazione di fusione per incorporazione delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl in ATS (vedasi parte su Schievenin Alto Trevigiano Srl). A seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017, Alto Trevigiano Servizi è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società incorporate.

Per effetto di tale operazione la partecipazione del Comune di Refrontolo in Alto Trevigiano Servizi Srl è ora del 1,0613% pari ad € 29.637,00 del capitale sociale.

3. Schievenin Alto Trevigiano Srl

La società Schievenin Alto Trevigiano Srl alla data del 23/09/2016 risultava di proprietà del Comune per lo 0,52551% corrispondente ad € 57.806,00 del capitale sociale.

La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (Alto Trevigiano Servizi Srl).

L'operazione di scissione trae origine dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art. 35 della legge n. 448/2001 e poi dal d.l. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi e dalla norma pubblicistica nazionale ed europea stabilita a tutela dei principi inderogabili sulla concorrenza.

L'art. 113 del T.U.E.L. in effetti stabiliva una netta separazione, in materia di produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra:

- proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi;
- gestione degli stessi impianti, reti e dotazioni ed erogazione dei servizi.

Le società derivanti dalla trasformazione e scissione sono interamente partecipate da Enti Locali.

La società Schievenin Alto Trevigiano ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed è strumentale ad Alto Trevigiano Servizi Srl.

L'organico della società è pari a zero addetti a seguito del trasferimento, attraverso la cessione del ramo d'azienda, di tutti i dipendenti alla società ATS Srl. Essa si trova quindi in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.P. (quella della let. b), verificandosi le quali ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.P. la partecipazione deve essere alienata o oggetto di una delle altre misure di razionalizzazione previste dal D.Lgs. n. 175/2016 .

La Società risponde invece ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto vanta un fatturato medio, dell'ultimo triennio, superiore ai 500.000 euro annui, previsti dall'articolo 26, comma 12-quinquies del TU.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.021.598,00	222.619,00	972.998,00

La media 2013-2015 di 739.071,67 euro è superiore al limite di 500.000 euro.

La società ha chiuso con un utile gli ultimi 5 esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore:

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	11.020,00	9.372,00	10.814,00	35.908,00	11.163,00

La Società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci è di difficile realizzazione.

L'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (società incorporata) confluisce in un'altra società (società incorporante), costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all'ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile).

Per tali motivi Alto Trevigiano Servizi Srl, Schievenin Alto Trevigiano Srl e una terza società (Servizi Integrati Acqua Srl) hanno intrapreso un percorso volto all'elaborazione di un progetto di fusione tra le tre società e ciò nel rispetto nel principio di concentrazione del servizio idrico in capo al gestore nonché del rispetto delle disposizioni in tema di partecipazione a società pubbliche da parte dei singoli comuni.

Il Comune di Refrontolo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C..

La società Schievenin Alto Trevigiano Srl (oltre alla società Servizi Integrati Acqua Srl) è stata incorporata nella società Alto Trevigiano Servizi Srl con atto di fusione per incorporazione in data 29 luglio 2017, repertorio n. 769.

A seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017, Alto Trevigiano Servizi è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società incorporate.

4. G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana s.c.a.r.l.

La società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. (società consortile a responsabilità limitata) è di proprietà del Comune di Refrontolo per lo 0,83% pari a corrispondenti € 216,30 del capitale sociale.

Il Consiglio Comunale ha aderito alla Società con deliberazione n. 39 del 27/11/2007 e con la stessa ne ha approvato lo Statuto. La Società è stata costituita il 19/02/2008 avente scadenza 31/12/2015.

Il GAL Altamarca con delibera della Assemblea dei soci n. 2 del 25.06.2015 ha approvato il Programma per la propria candidatura sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER - art. 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del PSR per il Veneto 2014-2020".

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2015 il Comune di Refrontolo ha confermato la partecipazione dell'ente al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ALTA MARCA TREVIGIANA soc. cons. a r.l., modificandone lo statuto e partecipando con una quota pari al 0,84% del capitale sociale.

Con proprio verbale assembleare del 26.01.2016, registrato a Treviso il 09.02.2016 al n. 2021, serie 1T, notaio Paolo Forti, rep. 18061, raccolta 4270, il G.A.L. ha modificato il proprio statuto, determinando una quota nominale del Comune di Refrontolo pari al 0,83% del capitale sociale.

I Gruppi di Azione Locale (GAL), come descritti al cap. 5.3.4.2.2 del PSR Veneto 2007-2013, consistono in raggruppamenti di soggetti pubblici e privati rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche di un determinato territorio, cui è demandato il potere decisionale in merito all'elaborazione e all'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

La componente pubblica di tali partenariati è costituita da Enti pubblici operanti nel territorio, quali Enti locali, Enti Parco, Università, Enti di ricerca, Camere di commercio e altri soggetti pubblici compresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi della Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005). Come indicato dal PSR, il partenariato deve preferibilmente comprendere un attivo coinvolgimento degli enti locali, come definiti dal D.Lgs 267/2000, con competenze programmatiche nel territorio interessato, al fine di garantire l'integrazione tra gli interventi promossi dal GAL con quelli degli enti locali.

La componente privata del GAL si intende come rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società locale, quali enti, organismi ed associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali ed economiche, associazioni di volontariato, ambientaliste e culturali, enti di formazione, istituti di credito, Consorzi di bonifica ed altri soggetti privati rispondenti ai suddetti requisiti generali e comunque adeguati alle caratteristiche e alle finalità del partenariato.

A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto per almeno il 50% da soggetti privati. Il grado di rappresentanza della parte privata viene espresso e valutato con riguardo alla composizione degli organi decisionali tipici della forma giuridica prescelta dal singolo partenariato.

La partecipazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017 è ricompresa nelle fattispecie per le quali le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni.

Il citato art. 4 comma 6 prevede infatti che "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". L'articolo 34 disciplina i Gruppi di Azione Locale.

Tuttavia il G.A.L. ha 2 dipendenti e 5 amministratori. Essa si trova quindi in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.P. (quella della let. b), verificandosi le quali ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.P. la partecipazione deve essere alienata o oggetto di una delle altre misure di razionalizzazione previste dal D.Lgs. n. 175/2016 .

La Società non risponde nemmeno ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto vanta un fatturato medio, dell'ultimo triennio, inferiore ai 500.000 euro annui, previsti dall'articolo 26, comma 12-quinquies del TU.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	163.021,00	161.680,00	193.136,00

La media 2013-2015 di 172.612,33 euro è pertanto inferiore al limite di 500.000 euro.

La società ha invece chiuso con un utile gli ultimi 5 esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore:

	2015	2014	2013	2012	2011

Utile d'esercizio	1.075,00	856,00	790,00	1.570,00	358,00
-------------------	----------	--------	--------	----------	--------

L'impostazione normativa conferma la precedente normativa per la quale la partecipazione societaria nel GAL non risulta soggetta alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 611-614 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) in materia di riduzione delle partecipazioni societarie.

Invero l'art. 1 comma 611 della L. 190/2014, prevedeva che alcuni enti pubblici fra i quali gli enti locali e le Camere di Commercio avviassero dal 1 gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 ai sensi del successivo comma 614; ma la stessa norma, faceva salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008).

La partecipazione dell'Ente al Gruppo di Azione Locale, organismo pubblico-privato previsto da un regolamento Comunitario, consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Ai sensi dell'art. 3 comma 28 della L. 244/2007, l'Ente aveva provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 della L. 244/2007 ad autorizzare il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie, fra le quali quella del GAL.

Per i motivi sopra indicati l'Ente intende pertanto mantenere la propria partecipazione nella società, senza intraprendere nessuna azione di razionalizzazione.

5. Partecipazioni indirette

Con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016, sono da considerarsi le sole partecipazioni detenute attraverso una società/organismo "tramite controllata".

Tutte le partecipazioni indirette citate nella parte II del presente piano non sono partecipazioni detenute attraverso una "tramite controllata" e pertanto non sono oggetto di ricognizione.

Allegato sub B)

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Refrontolo

Codice fiscale dell'Ente: 82001670262

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Responsabile

Nome:

Fabio

Cognome:

Ferracin

Recapiti:

Indirizzo:

Via E. Majorana 186

Telefono:

0438985320

Fax:

0438985300

Posta elettronica:

ragioneria@comunedirefrontolo.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	03215740261	Asco Holding Spa	1996	2,20	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico	NO	NO	NO	NO
Dir_2	04163490263	Alto Trevigiano Servizi Srl	2007	1,13	Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/06 subentrato alla legge 36/94 (Legge Galli)	NO	SI	SI	NO
Dir_3	00298520263	Schievenin Alto Trevigiano Srl	2007	0,52551	Gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed è strumentale ad Alto Trevigiano Servizi Srl	NO	NO	NO	NO
Dir_4	04212070264	G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana s.c.a.r.l.	2008	0,83	Attuazione del PSR 2014 2020 MIS. 19 per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotata in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotata o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Asco Holding Spa	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P.P., Asco Holding non gestisce un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, lettera h) del medesimo T.U.S.P.P. in quanto le attività previste nell'oggetto sociale si configurano di natura commerciale, rispetto alla quale il Comune non ha alcun diritto di privativa (deliberazione Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia n. 398/2016/PAR).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. C) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, ATS Srl ha ottenuto direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato. In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'AATO (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave ad Alto Trevigiano Servizi Srl per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della destra Piave, con l'intendimento di assorbire il servizio delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, SIA Spa, SIC ed i Comuni a gestione diretta. Nel 2010 l'AATO Veneto Orientale, nell'ottica di una politica di progressivo governo unitario delle forme di gestione delle risorse idriche all'interno del bacino e in osservanza a quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un'unica Convenzione così da regolare in modo univoco ed unitario la gestione nel medesimo territorio di competenza del Gestore Alto Trevigiano Servizi Srl.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_3	(a)
Denominazione società partecipata:	Schievenin Alto Trevigiano Srl	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed è strumentale ad Alto Trevigiano Servizi Srl	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è strumentale ad Alto Trevigiano Servizi Srl. Nasce dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (Alto Trevigiano Servizi Srl). L'operazione di scissione ha tratto origine dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art. 35 della legge n. 448/2001 e poi dal D.L. n. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi supportati dall'art. 113 del T.U.E.L. che stabiliva una netta separazione tra la proprietà degli impianti e la gestione degli stessi. Direttamente non produce servizi di interesse generale o strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ma Alto Trevigiano Servizi non potrebbe operare senza gli impianti, le reti e le altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_4	(a)
Denominazione società partecipata:	G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana s.c.a.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Attuazione del PSR 2014 2020 MIS. 19 per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione dell'Ente al Gruppo di Azione Locale, organismo pubblico-privato previsto da un regolamento Comunitario, consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,00
2014	24.463.829,00
2013	17.419.429,00
2012	14.297.067,00
2011	-10.115.889,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P.P., Asco Holding non gestisce un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, lettera h) del medesimo T.U.S.P.P. in quanto le attività previste nell'oggetto sociale si configurano di natura commerciale, rispetto alla quale il Comune non ha alcun diritto di privativa (delliberazione Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia n. 398/2016/PAR). La società inoltre non ha dipendenti.

Azioni da intraprendere:

Fusione: misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20 comma 2, lett. a) e b) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00
2013	227.905,00
2012	172.145,00
2011	800.993,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	10.555.974,00
Compensi amministratori	106.925,00
Compensi componenti organo di controllo	37.440,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	47.745.718,00
2014	43.863.620,00
2013	43.096.854,00
FATTURATO MEDIO	44.902.064,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta le condizioni di cui ai punti precedenti. E' comunque una società quotata che non è tenuta al rispetto di tali condizioni

Azioni da intraprendere:

Nessuna: trattasi di società quotata soggetta a ricognizione ma non a revisione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	11.020,00
2014	9.372,00
2013	10.814,00
2012	35.908,00
2011	11.163,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.021.598,00
2014	222.619,00
2013	972.998,00
FATTURATO MEDIO	739.071,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società avente come oggetto sociale la gestione del patrimonio non rientra in nessuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U. ed è priva di dipendenti

Azioni da intraprendere:

Fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano in Alto Trevigiano Servizi Srl. Alla data di predisposizione del presente documento l'operazione si è già conclusa. La società è stata incorporata in data 29 luglio 2017 con atto repertorio n. 769

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.075,00
2014	856,00
2013	790,00
2012	1.570,00
2011	358,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	37.945,00
Compensi amministratori	7.779,90
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	163.021,00
2014	161.680,00
2013	193.136,00
FATTURATO MEDIO	172.612,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori e un fatturato medio registrato nell'ultimo triennio non superiore a 500.000,00 euro. Tuttavia presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. L'art. 4 comma 6 prevede inoltre che "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Si evidenzia inoltre che nel programma di razionalizzazione delle partecipate cosiddetto "Rapporto Cottarelli" nel capitolo III "Il perimetro delle partecipate" pagg. 12-16 e nella tavola III.1, a pag. 15, comprende i Gruppi di Azione Locale nell'elenco dei settori di attività in cui la semplice delibera da parte dell'amministrazione è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata. Al riguardo, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della L. 244/2007 l'Ente ha provveduto con Delibera di Consiglio motivata ad autorizzare il mantenimento della partecipazione.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_4	Gal dell'Alta Marca Trevigiana s.c.a.r.l.	Diretta	Attuazione del PSR 2014 2020 MIS. 19 per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	0,83	La partecipazione dell'Ente al Gruppo di Azione Locale, organismo pubblico-privato previsto da un regolamento Comunitario, consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La proposta di fusione con altra società avente i requisiti di cui al T.U.S.P.P. ha lo scopo finale del mantenimento della partecipazione in quanto strategica per il Comune. Tale fusione dovrà avvenire previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano che assicuri la convenienza economico-patrimoniale dell'operazione stessa. Inoltre verrà conseguita una riduzione degli organismi partecipati con conseguenti minori costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Considerato che il Comune di Refrontolo dispone autonomamente di una partecipazione individuale minoritaria, le azioni, per essere efficaci, dovranno essere preventivamente concordate con tutti o almeno una buona parte dei soci, per addivenire ad una deliberazione assembleare che ottenga la maggioranza dei consensi dei soci. L'individuazione della società con cui realizzare la fusione dovrà essere inoltre analiticamente approfondita in tutte le sue componenti e risvolti, con particolare riferimento alla valutazione economico-finanziaria e patrimoniale della società che si andrà ad individuare. L'operazione dovrà assicurare che non si verifichi il depauperamento del patrimonio dell'ente, che non ne derivino rischi ed oneri, diretti o indiretti. Dovrà pertanto essere redatto un progetto di fusione che illustri analiticamente le ipotesi possibili e fornisca tutti gli elementi e documenti necessari per l'adozione degli appropriati provvedimenti.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Un anno dall'approvazione del presente atto ricognitivo. Qualora le ipotesi tecnico-economiche di fusione con altra società che assicuri il rispetto dei requisiti previsti dal T.U.S.P.P. per il mantenimento della partecipazione non fossero convenienti per l'ente, in ultima istanza, si procederà all'alienazione della partecipazione con modalità tali da garantire l'efficace utilizzo delle risorse e l'equilibrio di bilancio dell'Ente, nell'ambito in particolare delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Premesso che il Comune non sostiene oneri diretti o indiretti, l'operazione di fusione dovrà assicurare risparmi di spesa pubblica in senso lato, non intaccare il patrimonio del Comune, non presentare alcun rischio di perdita o ripiani. Si prevede che la fusione comporterà il risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una. La stima dettagliata dei risparmi attesi dovrà essere specificata nel progetto di fusione. L'eventuale residuale ipotesi di alienazione dovrà essere compatibile con un efficace utilizzo delle risorse nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica vigenti per tempo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

L'organico della società è pari a zero addetti a seguito del trasferimento, attraverso la cessione del ramo d'azienda, di tutti i dipendenti alla società Alto Trevigiano Servizi Srl. Essa si trova quindi in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.P., lettera b). La partecipazione societaria non rientra inoltre in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società Schievenin Alto Trevigiano Srl detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci è di difficile realizzazione. Il Comune, come sopra indicato, è proprietario del 0,52551% del capitale sociale pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della società. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota. Invece, l'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (società incorporata) confluisce in un'altra società (società incorporante), costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all'Alto Trevigiano Servizi Srl ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 - bis co. 1 Codice Civile). Per tali motivi Alto Trevigiano Servizi, Schievenin Alto Trevigiano Srl e una terza società (Servizi Integrati Acqua Srl) hanno intrapreso un percorso volto all'elaborazione di un progetto di fusione tra le società e ciò nel rispetto del principio di concentrazione del servizio idrico in capo al gestore nonché del rispetto delle disposizioni in tema di partecipazione a società pubbliche da parte dei singoli comuni.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Fusione per incorporazione delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl nella società Alto Trevigiano Servizi Srl

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Alla data di predisposizione del presente documento l'operazione si è già conclusa. La società è stata incorporata in data 29 luglio 2017 con atto repertorio n. 769

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- Riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle funzioni: a) risparmio del canone di locazione della sede legale ed amministrativa di Montebelluna per circa € 220.000,00/anno; b) cessazione della corresponsione dei ristori alle società patrimoniali per circa € 496.000,00/anno; c) risparmio sui compensi dell'organo di revisione per circa 6,000,00/anno; - semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse; - maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del servizio idrico integrato con conseguente miglioramento del rating creditizio

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione	Dir_1	Asco Holding Spa	2,20	Entro 1 anno dall'approvazione dell'atto ricognitivo	Risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una.
	Dir_3	Schievenin Alto Trevigiano Srl	0,52551	Operazione conclusa il 29/07/2017	Risparmio canone locazione sede legale € 220.000,00/annuo; cessazione corresponsione ristori a società patrimoniali per circa € 496.000,00/annuo; risparmio sui compensi organo di revisione per circa € 6.000,00/annuo

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Collodel Loredana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nadalin Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Refrontolo, 12-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa

E' DIVENUTA ESECUTIVA il

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Refrontolo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Refrontolo, 18-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Tomasi Angela